

Trib. Lamezia Terme, sez. civ., ordinanza 3 maggio 2012 (giudice Giusi Ianni)

**ORDINANZA EX ART. 648 C.P.C. – IMPUGNABILITÀ O MODIFICABILITÀ - ESCLUSIONE**

*Per espressa previsione dello stesso art. 648 c.p.c., l'ordinanza con cui viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile e, come tale, in forza del combinato disposto con l'art. 177 c.p.c., non è neppure modificabile o revocabile da parte del giudice che l'ha emanata.*

**ORDINANZA EX ART. 648 C.P.C. – SUCCESSIVA CONCESSIONE DI ORDINANZA EX ART. 186-BIS C.P.C. - SUSSISTE**

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile il provvedimento ex art. 186-bis c.p.c., anche dopo una già intervenuta pronuncia ex art. 648 c.p.c., di concessione della provvisoria esecuzione.*

Omissis

**OSSERVA**

Il Comune di S. Onofrio, in persona del sindaco pro-tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ../2010 ottenuto nei suoi confronti da P, quale titolare dell'omonima impresa individuale, per l'ammontare complessivo di euro 56.106,62, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta e spazzamento di rifiuti solidi urbani, affidato all'odierno opposto con determina comunale n. ../2008.

Ritenuta la sussistenza di una contestazione solo parziale del quantum debeatur, il Tribunale, con ordinanza depositata in data 12 ottobre 2011, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma di cui il Comune opponente si era riconosciuto debitore (pari a euro 33.271,79), ritenendo la sussistenza della fattispecie di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 648, come introdotta dal d.lgs. 231/2002.

In prosieguo di giudizio, tuttavia, è venuta meno la contestazione del Comune anche in ordine alla debenza dell'ulteriore somma di euro 22.064,84, residuando, unicamente, le censure dell'ente inerenti all'applicabilità di

una penale di euro 700,00 a deconto di quanto preteso dal P con il provvedimento monitorio oggetto di opposizione.

Su tale presupposto, l'impresa opposta ha chiesto emettersi nuova ordinanza ex art. 648 c.p.c. ovvero, in subordine, ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.

Sotto il primo profilo la richiesta deve considerarsi inammissibile. Anzitutto, infatti, per espressa previsione dello stesso art. 648 c.p.c., l'ordinanza con cui viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile e, come tale, in forza del combinato disposto con l'art. 177 c.p.c., non è neppure modificabile o revocabile da parte del giudice che l'ha emanata.

Trattasi, peraltro, di disciplina che ha ricevuto l'avallo della stessa Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto ragionevole (cfr. pronunce n. 306 del 20 luglio 2007; n. 428 del 18 ottobre 2002; n. 65 dell'8 marzo 1996) la scelta del legislatore di "stabilizzare" fino alla conclusione del giudizio di opposizione la decisione sulla provvisoria esecuzione, in considerazione della precarietà di tale statuizione, destinata a perdere ogni valore con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione. La ragionevolezza, inoltre, è stata affermata anche sotto altro profilo, attinente la "responsabilizzazione" dell'opponente, che non può limitarsi a difese meramente pretestuose, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del titolo ottenuto in via monitoria dal creditore e deve, quindi, sin dall'atto introduttivo illustrare in modo esaustivo le proprie eccezioni.

Ammettere, quindi, la possibilità di modifica o integrazione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. in corso di causa significherebbe, palesemente, violare la disciplina normativa e la sua ratio, eludendo le limitazioni stabilite dalla legge e la configurazione della delibazione sulla provvisoria esecutorietà come provvedimento "unico" in corso di causa, come d'altra parte pare evincersi anche dalla disciplina sulla media-conciliazione, in forza della quale nelle materie di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, ove la domanda venga introdotta nelle forme del ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo venga opposto, il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità – appunto – dopo l'emanazione dei provvedimenti di cui

agli artt. 648 e 649 c.p.c. (regola che non avrebbe senso ove vi fosse la possibilità di pronunciarsi più volte ai sensi delle citate norme).

Discorso diverso deve essere fatto per l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c..

Deve, infatti, ricordarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità, pronunciata in relazione all'ordinanza anticipatoria di cui all'art. 186 quater c.p.c., ha affermato che al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano tutti gli istituti di carattere generale, ivi compreso, appunto, quello disciplinato dall'art. 186 quater cod. proc. civ.; né vale, in contrario, l'obiezione relativa all'astratta possibilità di una duplicazione di titoli esecutivi verificabile in caso di estinzione del giudizio di opposizione o di rinuncia dell'intimato alla sentenza (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 186 quater, cit.), giacché, ove ciò si verificasse, il debitore in sede esecutiva potrebbe agevolmente paralizzare l'eventuale duplicazione della pretesa da parte del credito. Invero, la Suprema Corte ha fissato il principio anzidetto in relazione all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 o 648 c.p.c., quale ipotesi, quindi, non ricorrente nel caso di specie. Devono tuttavia, valorizzarsi le peculiarità della vicenda concreta, che portano a ritenere non ostativa la presenza di una precedente ordinanza ex art. 648 c.p.c.. Infatti, il P ha ottenuto la provvisoria esecutorietà solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti della somma inizialmente non contestata dall'opponente; ora, invece, domanda ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per una somma diversa e ulteriore rispetto alla prima, sicché i due provvedimenti sono destinati ad integrarsi e non a sovrapporsi tra loro. Né, in astratto, si pone un problema di duplicazione delle spese a carico del debitore opponente, in quanto il creditore non avrà la necessità, sulla base della nuova ordinanza, di notificare un nuovo precetto e intraprendere un nuovo pignoramento, ben potendo intervenire, appunto con il nuovo titolo, nella procedura esecutiva da esso stesso intrapresa (cfr. giurisprudenza formatasi in relazione all'ipotesi di procedura esecutiva intrapresa sulla base di una sentenza di primo grado

riformata in senso quantitativo dal giudice di appello).

Non osta, infine, all'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. il fatto che la non contestazione non sia originaria bensì sopravvenuta in corso di causa, non avendo altrimenti senso la fissazione del limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni per la relativa richiesta.

Essendo, pertanto, dichiaratamente venuta meno la contestazione del Comune anche per la residua somma 22.064,84, può essere emessa ordinanza provvisoriamente esecutiva al pagamento della relativa somma.

Resta da valutare le richieste istruttorie delle parti formulate in relazione alla residua somma di euro 700,00 che resta in contestazione tra le stesse.

Considerata, tuttavia, l'incidenza minima della somma in contestazione sull'ammontare del credito azionato in via monitoria e l'allungamento dei tempi di svolgimento del giudizio che l'eventuale istruzione determinerebbe, appare opportuno fissare udienza interlocutoria di comparizione delle parti al fine di valutare il concreto interesse dell'impresa opposta a coltivare ancora la relativa pretesa.

PQM

letto l'art. 186 bis c.p.c.,

ORDINA al Comune di S. Onofrio il pagamento, in favore di P della somma non contestata di euro 22.064,84;

FISSA per la comparizione delle parti, al fine di acquisire le determinazioni indicate in parte motiva, udienza in data 6 luglio 2012, ore 10:00;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza in ordine all'emissione dell'ordinanza anticipatoria.

Lamezia Terme, 3 maggio 2012